Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 14 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1943, n. 719.
Nomina del Comandante generale della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è scelto fra gli ufficiali generali aventi grado non inferiore a generale di Corpo d'armata o corrispondente ed è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, che ha decorrenza dal 26 luglio 1943, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1943

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SORICE — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, il Guardasigilli: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 10. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1943.
Riapertura dei termini per la presentazione della denunzia o rettifica di denunzia della produzione vinicola della campagna 1942.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1942 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 204 del 31 stesso mese), relativo alla disciplina del mercato vinicolo;

Decreta:

Articolo unico.

Sono riaperti i termini, per la durata di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per la presentazione agli Uffici delle imposte di consumo, a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942, della denunzia o rettifica di denunzia della produzione vinicola della campagna 1942.

Roma, addì 13 agosto 1943

Il Ministro: BRIZI

(2669)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 10 agosto 1943, alla Presidenza della Camera, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 451, concernente la modifica del R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, il quale aumenta il diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni.

(2663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 755 del 15 luglio 1943 riguardante le caratteristiche e prezzi dei polacconi e stivaloni di gomma.

Con provvedimento P. 755 del 15 luglio 1943, il Ministero delle corporazioni ha disposto che a partire dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è vietata la fabbricazione di polacconi e stivaloni di gomma che non abbiano le caratteristiche qui appresso indicate:

	Spessore in millimetri per polacconi	Spessore in millimetri per stivaloni
Suola: di gomma resistente all'abrasione ed alle lacerazioni . . . . (lo spessore minimo controindicato s'intende per le zone dove le sculture sono più profonde, salvo la regione dello scalfo, dove lo spessore potrà essere proporzionalmente minore).	3,5	4 —
Sottopiede: materiale costituito da feltrati ottenuti con impiego di cascami di rigenerato di gomma, cascami di tessuto e carica . . .	8 —	10 —
Tacco: gomma resistente all'abrasione ed alle lacerazioni	20 —	20 —
Tomaia: gomma resistente alle flessioni alla luce ed all'invecchiamento	2 —	2,2
Base del contrafforte: gomma resistente alle flessioni, alla luce ed all'invecchiamento	6 —	10 —
Gambali: gomma resistente alle lacerazioni, alla luce ed all'invecchiamento	—	1,8
Tromba (nei tipi a mezza e a tutta coscia): gomma resistente alle lacerazioni, alla luce ed all'invecchiamento	—	1,1
Parte inferiore rinforzata: gomma resistente alle lacerazioni, alla luce ed all'invecchiamento . . .	—	2 —

Gli spessori di cui sopra s'intendono comprensivi della eventuale fodera.

Per gli spessori medesimi è ammessa soltanto una tolleranza del 10 % in meno, salvo che per il sottopiede, per il quale la tolleranza può raggiungere il 20 %.

Nei tipi a tutta coscia, la tromba deve raggiungere l'inguine, nella parte interna, e arrivare all'anca, nella parte esterna.

A garanzia della qualità della gomma impiegata nella suola e nella tomaia, sono stabilite le seguenti caratteristiche meccaniche:

Suola: allungamento 100, resistenza 600;
Tomaia: allungamento 250, resistenza 500.

Tali caratteristiche potranno essere controllate preparando provini secondo le tabelle UNI da 2031 a 2035 per prove meccaniche sulla gomma elastica.

I prezzi da praticarsi per la vendita al consumatore, effettuata secondo la disciplina in atto, non potranno superare i seguenti limiti (che comprendono ogni spesa accessoria e l'onere dell'imposta sull'entrata per la vendita al consumatore):

polacconi, L. 100 per paio;
stivaloni al ginocchio, L. 150 per paio;
stivaloni a mezza coscia, L. 175 per paio;
stivaloni a tutta coscia, L. 210 per paio.

I prezzi suindicati s'intendono riferiti ai numeri da 34 a 47.

Le aziende produttrici potranno mettere a carico degli acquirenti il costo dell'imballo, in misura non superiore a L. 2 per ogni paio di polacconi e non superiore a L. 4 per ogni paio di stivaloni.

Ove l'imballaggio sia costituito da casse di legno, e venga restituito dal cliente, in condizioni di riutilizzo, franco di

porto e di spese accessorie, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, le somme addebitate entro i limiti sopra indicati saranno restituite o accreditate.

E' fatto obbligo al produttore d'imprimere, in modo indelebile, all'esterno delle calzature, l'indicazione del *prezzo di vendita al consumatore* e della *ditta produttrice*.

(2659)

Riassunto del provvedimento P. 761 del 24 luglio 1943 riguardante la disciplina delle pelli di montone salate fresche.

Con provvedimento P. 761 del 24 luglio 1943, il Ministero delle corporazioni ha rilevato che la salatura a fresco delle pelli di montone viene effettuata in località ed in periodi di tempo diversi da quelli tradizionali, accrescendo così la possibilità di facili deterioramenti, ove non sia possibile di procedere con sollecitudine alla concia delle pelli medesime.

Per ovviare a tale situazione, il Ministero stesso ha disposto quanto segue, in relazione alle disposizioni contenute nella circolare P. 683 del 23 aprile u. s.:

A partire dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è ammessa la salatura delle pelli fresche di montone soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e soltanto nelle seguenti provincie:

provincia di Torino;
provincie della Lombardia;
provincie di Merano, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;
provincie dell'Emilia.

Negli altri mesi e nelle altre provincie, i raccoglitori dovranno consegnare soltanto pelli secche.

(2660)

Riassunto del provvedimento P. 762 del 24 luglio 1943 riguardante i prezzi massimi di vendita dei pezzami e dei ritagli di pelli bovine ed equine conciate.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 762 del 24 luglio 1943, allo scopo di facilitare la regolare distribuzione dei pezzami e dei ritagli di pelli bovine ed equine conciate, effettuata dalla Federazione nazionale degli artigiani per il tramite della S.A.C.A.R., ha autorizzato la modifica, da L. 0,80 a L. 1 per kg., della quota da addebitarsi agli artigiani per spese di imballo e trasporto.

In via eccezionale, il Ministero stesso ha consentito che, per le spedizioni in Sicilia ed in Sardegna, i locali Consigli provinciali delle Corporazioni provvedano a stabilire una diversa quota di maggiorazione, in misura peraltro non superiore a L. 1,30 per kg. e nei limiti strettamente indispensabili, previ rigorosi controlli dei documenti esibiti dalle rispettive segreterie provinciali della Federazione nazionale degli artigiani, ed eventualmente anche attraverso accertamenti diretti.

(2661)

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 2 agosto 1943, si nomina liquidatore della Soc. an. cooperativa edilizia « La Serena » di Genova-Sampierdarena, il rag. Attilio Rossi in temporanea sostituzione del cav. uff. dott. Giusto Casazza, richiamato alle armi.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 2 agosto 1943, si prorogano al 31 marzo 1944 i poteri conferiti con decreto Ministeriale in data 13 febbraio 1943, al commissario della Soc. anonima cooperativa « Spes e Fidelitas », con sede in Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 agosto 1943, si nomina, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, liquidatore della Soc. an. cooperativa « La Tricolore » di S. Marco in Lamis », il dott. Rizzi Francesco.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 6 agosto 1943, si prorogano al 31 dicembre 1943 i poteri conferiti al comm. dott. Francesco Maria Magrini, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio ittico « Delta Po » di Rovigo.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 6 agosto 1943, si prorogano al 30 settembre 1943 i poteri conferiti al cav. Nicola Cioffi, commissario della Soc. an. cooperativa Consorzio Carboni « C.O.N.C.A.R » di Napoli e si conferiscono le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società stessa.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 6 agosto 1943, si nomina il dott. Marino Bucelli, liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo « Maggiore Boetari » già « l'Unione » di Pontassieve, in temporanea sostituzione del dott. proc. Giuseppe Sereni, richiamato alle armi.

(2662)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca popolare di Cremona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, su la difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca popolare di Cremona alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge, data la difficoltà di funzionamento dell'ordinaria amministrazione;

Dispone:

Il comm Wladimiro Liguori, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca popolare di Cremona, con i poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1943

V. AZZOLINI.

(2667)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie: Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che nel giorno di sabato 4 settembre 1943, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento, relativo all'esercizio 1943-44, delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2668)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	822078 Solo per la proprietà	Guglielmina Maria Pia di Isidoro, minore sotto la patria podestà del padre, domiciliata in Alagna Valsesia (Novara), con usufrutto vitalizio a Viotti Maria fu Antonio ved. Ronco	L.	66,50
Id.	683119 Solo per l'usufrutt.	Diviani Eugenio fu Riccardo, domiciliato a Milano, con usufrutto vitalizio a Rava Maria fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Torino	»	752,50
Id.	425295 Solo per la proprietà	Aliberti Fortunato fu Sabato, domiciliato in Avellino, con usufrutto alla Chiesa del villaggio di S. Pietro a Montoro Superiore rappresentata dal parroco pro tempore	»	21 —
Id.	625628	Cerè Alessandro di Carlo Sante, domiciliato a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecata per cauzione notarile	»	94,50
P. R. 3,50 %	234133	Municipio di Lero (Egeo)	»	350 —
Id.	400085	Odasso Carmela fu Giovanni, nubile, domiciliata a Coazze (Torino), vincolato per cauzione della titolare quale contabile postale	»	231 —
Id.	127933	Ascoli Elisa di Vittorio, moglie di Duca Giovanni, domiciliata a Roma, vincolata per dote della titolare	»	7000 —
Id.	264100	Messina Nicolosi Santina di Alfio, domiciliata a Catania	»	21 —
Id.	268100	Come sopra	»	42 —
Id.	262293	Scialabba Cosimo, Agata, Giovanni, Giuseppa del fu Castrense, minori sotto la patria podestà della madre Finocchiaro Giuseppa, domiciliati a Castel di Tusa (Messina), con usufrutto a favore di Finocchiaro Giuseppa di Giovanni ved. di Scialabba Castrense, domiciliata a Castel di Tusa (Catania)	»	66,50
P. N. 5 %	12961	Calabrò Vincenzo, domiciliato a Napoli, vincolata a favore del Ministero dell'interno	»	20 —
P. R. 5 %	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la curatela legale del marito Nazzaro Carmine, domiciliata ad Atripalda (Avellino)	»	2210 —
Id.	8215	Come sopra	»	2775 —
Id.	8216	Come sopra	»	5275 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle tre prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 31 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2627)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.